



Giugno 2013

a cura del Settore *Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al CORECOM e all'Autorità per la partecipazione*



Lo stato di attuazione della l.r. 40/2009: una prima valutazione.

Questa nota descrive i primi tre anni di attuazione della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 "Legge di semplificazione e riordino normativo 2009", elaborando le informazioni contenute nella relazione presentata dalla Giunta regionale (decisione GR del 29/1/2013, n. 6) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 72 (Clausola valutativa).

In sintesi

Dall'esame dei dati raccolti emergono in particolare i seguenti elementi:

- Completamento **dell'adeguamento normativo** posto in essere dalla Regione Toscana e finalizzato alla semplificazione ed alla definizione delle tempistiche dei procedimenti regionali.
- Stretto collegamento tra l'attuazione della l.r. 40/2009 con altre normative tra cui: Dlgs 82/2005, la l.r. 1/2004 e le politiche regionali di riuso.
- **Collaborazione e coordinamento istituzionale** tra gli attori coinvolti nei procedimenti amministrativi, realizzato tramite il TTR (Tavolo Tecnico Regionale).
- **Accreditamento di tutti i SUAP** della Regione Toscana al portale nazionale di impresainungiorno, nei modi e nei tempi definiti dal DPR 160/2010.
- Criticità riscontrata nella fase di attuazione relativamente all'adeguamento informativo dei comuni più piccoli agli standard definiti dal DPR160/2010. A riguardo si segnala la soluzione proposta dal **sistema regionale di supplenza**.
- Realizzazione del **portale regionale dei SUAP** (www.suap.toscana.it).
- Completamento ed inserimento nella Banca dati online di 400 schede relative ad altrettanti procedimenti amministrativi.
- Difficoltà riscontrate nella definizioni delle schede relative ai procedimenti amministrativi complessi, che vedono il **necessario coinvolgimento degli enti terzi**.

1. La "ratio" e gli strumenti di legge

Con la l.r. 40/2009 (legge di semplificazione e riordino normativo 2009), la Regione si pone **l'obiettivo di operare una significativa riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese**

operando su alcuni aspetti di criticità del sistema.

Per la realizzazione degli interventi di semplificazione e di riduzione dei tempi burocratici, in fase di prima attuazione **la legge prevede azio-**

ni volte a:

- **adeguamento della normativa** regionale alle disposizioni statali ed istituzione degli strumenti necessari a **ridurre i tempi burocratici**;
- **predisposizione di infrastrutture** tecnologiche in grado di mettere in contatto pubbliche amministrazioni, cittadini ed imprese;
- **collaborazione e coordinamento istituzionale** tra gli attori coinvolti nei diversi procedimenti amministrativi.

Le azioni propedeutiche a garantire la concreta attuazione di quanto previsto dalla legge hanno

un diverso livello di complessità, che varia a seconda del numero di soggetti coinvolti nel processo decisionale nelle successive fasi di implementazione e della necessità di realizzare infrastrutture fondamentali per il raggiungimento dello scopo.

Il successo di questa politica, infatti, è anche strettamente legato all'attuazione delle politiche regionali per l'informatizzazione della pubblica amministrazione, e per l'accessibilità e l'utilizzazione degli strumenti informatici da parte dei cittadini e delle imprese.

2. Attuazione della legge: i principali risultati

Per quanto riguarda l'**adeguamento normativo regionale**, con l.r. 69/2012 "Legge di semplificazione dell'ordinamento 2012", si sono introdotte alcune misure¹ di semplificazione in attuazione di atti normativi statali² inoltre, ai fini della **riduzione dei tempi burocratici**, sono stati effettuati ulteriori interventi sia a livello normativo che amministrativo. In particolare, con l.r. 63/2010 "Disposizioni di attuazione degli artt. 12 e 14bis della l.r. 40/2009", sono stati riesaminati i termini dei procedimenti amministrativi disciplinati in leggi regionali di durata

superiore a 30 giorni. Analoga operazione³ è stata effettuata per i termini procedurali disciplinati in atti di rango regolamentare, ed infine, con DGR 804/2011, in attuazione dell'art. 13 della l.r. 40/2009, la Giunta regionale è intervenuta anche sui procedimenti con termine superiore a 30 giorni non disciplinati in legge o in regolamento. Di seguito in **Tav. 1** è riportato il dettaglio degli interventi sia legislativi che amministrativi posti in essere.

Sempre con lo stesso intento ed al fine di garantire al richiedente la certezza del termine per la

Tav. 1 - Quadro di sintesi degli interventi legislativi/amministrativi

I.r. 63/2010	Disposizioni di attuazione degli artt.12 e 14bis della l.r. 40/2009	Sono stati riesaminati i termini dei procedimenti amministrativi disciplinati in leggi regionali di durata superiore a 30 giorni
DPGR 3 gennaio 2011,n.1/R	Disposizioni di attuazione degli artt.12 e 14bis della l.r. 40/2009	Sono stati riesaminati i termini dei procedimenti disciplinati in atti di rango regolamentare della Regione
DGR 804/2011	(in attuazione art 13 l.r. 40/2009)Definizione dei termini dei procedimenti amministrativi in attuazione della l.r. 40/2009	Sono stati riesaminati i termini dei procedimenti regionali con termine superiore a 30 giorni non disciplinati in legge o in regolamento
I.r. 69/2012	Legge di semplificazione dell'ordinamento 2012	Sono state introdotte misure di semplificazione in attuazione dei DL 1/2012 e DL 5/2012
I.r. 9/2013	Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n.40	La l.r. 40/2009 è stata ridenominata "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa". Tra le altre cose, sono state riviste le norme sul responsabile della correttezza e celerità del procedimento e dell'esercizio dei poteri sostitutivi

conclusione del procedimento, è stata anche istituita⁴ ai sensi dell'art. 11 della l.r. 40/2009, **la figura del “responsabile della correttezza e della celerità del procedimento”⁵** e la possibilità di corresponsione di indennizzo in caso di ritardo. Da segnalare su quest'ultimo aspetto che, a tre anni dalla sua istituzione, non si sono avuti casi di richiesta di indennizzo.

Per quanto riguarda la **predisposizione di infrastrutture tecnologiche** in grado di mettere in contatto pubblica amministrazione, cittadini ed imprese segnaliamo che esiste uno stretto collegamento tra l'attuazione delle disposizioni della l.r. 40/2009 con quanto sancito nel dlgs 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale” e la l.r. 1/2004 “Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana”. Al riguardo, in attuazione dell'art. 3 della l.r. 40/2009, è stata realizzata un'infrastruttura di comunicazione tramite il **progetto InterPRO⁶ (Interoperabilità di Protocollo)**. Questo progetto ha coinvolto un alto numero di soggetti allo scopo di predisporre una infrastruttura per lo scambio di documenti digitali firmati e di automatizzarne il trattamento di protocollo. Attualmente i fruitori di questo servizio appartengono a diverse categorie: pubbliche amministrazioni (facenti parte della community toscana e non), imprese, professionisti, cittadini, associazioni. La realizzazione e l'utilizzo di questo strumento ha permesso, oltre alla semplificazione, anche un risparmio economico per la finanza regionale, come riportato in **Tav. 2**.

Fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di legge appaiono gli istituti della conferenza dei servizi e dei SUAP, quali strumenti in grado di offrire al tempo stesso la semplificazione amministrativa e la riduzione degli oneri anche garantendo, una volta a regime, il dialogo telematico tra pubbliche amministrazioni, cittadini ed imprese.

A riguardo per quanto concerne lo stato di attuazione delle disposizioni in materia di **Conferenza dei servizi** si segnala che l'intento del legislatore regionale di rendere omogenea sul territorio regionale tale procedura, è stato in parte limitato anche dal susseguirsi di numerosi atti normativi statali⁷ che hanno modificato la disciplina della materia. Tali interventi hanno determinato un disallineamento con le norme regionali di un certo rilievo, come ad esempio il meccanismo di superamento del dissenso espresso in sede di conferenza da parte di un'amministrazione preposta alla tutela di interessi particolarmente qualificati. Anche per tali motivi si segnala che il meccanismo della conferenza di servizi, così come originariamente articolato, è stato recentemente modificato con la l.r. 9/2013. Con DGR. 884/2012 è stata approvata una convenzione (siglata il 9 ottobre 2012) con il Ministero della Pubblica amministrazione e semplificazione, Ministero dello sviluppo economico e ANCI Toscana, per la sperimentazione di un modello procedurale per la realizzazione della conferenza telematica asincrona, il cui avvio è previsto nel 2013.

Per quanto riguarda lo **stato di realizzazione dei SUAP** risulta che la previsione di cui all'art. 37, comma 1 della l.r. 40/2009 circa la presentazione esclusivamente in via telematica della modulistica, è da ritenersi effettiva per quanto riguarda la trasmissione telematica delle pratiche automatiche (di cui all'art.5 del DPR 160/2010), mentre è ancora in fase di studio la gestione dei procedimenti più complessi che vedono il coinvolgimento, in particolare, degli enti terzi.

Per completezza di informazione si segnala che l'entrata in vigore del DPR 160/2010 ha di fatto reso superate le disposizioni contenute all'art. 37, comma 3 della l.r.40/2009, circa la fine del periodo transitorio⁸. La scelta originariamente fatta dalla Regione Toscana di massima condivisione delle procedure da seguire da parte dei

Tav. 2 - Scambio telematico dei dati e risparmio stimato

Soggetti attivi a fine 2012	Scambi telematici dal 2011-2012	Comunicazioni Ap@CI da PA	Comunicazioni Ap@CI dei cittadini	Risparmio dal 2009-2012
274	103.354	925	7.126	€ 418.526

Fonte: nostra elaborazione su dati Giunta regionale

soggetti coinvolti nei vari processi al fine della messa a regime del sistema informativo e della Banca dati dei SUAP, ha comportato la necessità di realizzare un **sottosistema posto alla base del modello di gestione regionale**. Esso è stato attuato con il coinvolgimento di tutti i soggetti partecipanti ed è finalizzato alla condivisione e costruzione della Banca dati, così come prevista dall'art. 42 della l.r. 40/2009, oltre che alla successiva realizzazione di adeguati servizi telematici gestiti tramite apposite infrastrutture tecnologiche, tali da consentire a tutti i soggetti coinvolti nel processo di dialogare tra loro. Di seguito sono riportati i principali risultati finora ottenuti, raggruppati per tre macro aree: 1) Attività di costruzione della Banca dati dei SUAP; 2) Realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi telematici; 3) Processo di trasformazione dei sistemi informativi degli enti locali.

Attività di costruzione della Banca dati dei SUAP: la codificazione delle regole tecniche di cui all'art. 37, comma 4 è stata approvata con DGR 129/2011. Tale risultato è stato realizzato a garanzia della piena partecipazione degli enti coinvolti nei procedimenti **attraverso il tavolo tecnico regionale (TTR)** per lo sviluppo dei servizi SUAP. Il TTR ha il compito di elaborare ed aggiornare costantemente i contenuti della Banca dati regionale SUAP ed opera nell'ambito della Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT). Il tavolo è composto, oltre che dalla Regione Toscana, anche dai Comuni e dai coordinamenti territoriali dei SUAP ed il funzionamento di questa struttura è disciplinato dal regolamento interno di organizzazione, recentemente approvato. Questa attività di coordinamento ha permesso di completare l'elaborazione di **400 schede delle attività economiche della Banca dati**; tale struttura sta lavorando per giungere al completamento anche dei procedimenti ordinari più complessi che vedono il necessario coinvolgimento nel processo degli enti terzi; in tale prospettiva sono stati istituiti ulteriori gruppi di lavoro tematici (SUAP/enti terzi) per aggiornare le schede della Banca dati.

Di particolare rilievo è la definizione dell'attività congiunta della **rete SUAP con le aziende sanitarie**, formalizzata con DGR 1022/2012. Essa è finalizzata a consentire l'accettazione online delle segnalazioni certificate di inizio attività e la trasmissione delle notifiche sanitarie connesse all'avvio di un'attività economica, esclusivamente per via telematica a partire dal 1 gennaio 2013. Infine, sempre in ottemperanza al


DPR 160/2010, è stata definita **l'azione congiunta con Unioncamere e Infocamere, per permettere ai SUAP di interoperare con ComUnica**⁹ al fine di consentire alle imprese di avviare l'esercizio con un'unica transazione telematica.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 41 della l.r. 40/2009 è consultabile il **portale dei SUAP della Toscana (www.suap.toscana.it)** che contiene: 1) la Banca dati; 2) la procedura di gestione del servizio di "Esperto Risponde". Circa lo stato di realizzazione del protocollo con ANCI per l'avvio del sistema dei SUAP, si segnala che molte delle attività in esso contenute sono state concluse e che, in linea con quanto fatto dal TTR, sono ancora da avviare quelle che vedono il coinvolgimento diretto degli enti terzi. Rispetto al contenuto definito e ai soli fini informativi, si riportano le attività che dovranno essere realizzate: 1) Servizi di interoperabilità con le CCIA attraverso il collegamento con il Registro Imprese; 2) Accordi con le Prefetture per le amministrazioni statali; 3) Sistema dei Controlli; 4) Definizione dei contenuti e dell'attività di formazione; 5) Agenzie per le imprese.

Realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi telematici: per quanto riguarda l'attuale stato di implementazione delle politiche risulta che, per la realizzazione dell'infrastruttura di connettività, la Regione Toscana ha orientato la propria scelta verso il **centro servizi (TIX)** che garantisce l'interscambio di dati a valore legale tra tutte le pubbliche amministrazioni, l'identificazione e l'accesso alle risorse di rete. Nelle tavole di seguito (**Tav. 3**) riportiamo un quadro di contesto circa lo sviluppo della diffusione regionale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Processo di trasformazione dei sistemi informativi degli enti locali: un ruolo cruciale nell'attuazione riguarda il coinvolgimento e coordinamento degli enti, sia per la definizione di regole condivise che per supportare il processo interno di trasformazione tecnologica e di adeguamento degli strumenti informativi¹⁰ in dotazione dei singoli enti, che devono necessariamente essere in grado di dialogare tra loro secondo le regole tecniche definite dal DPR 160/2010, con cui il legislatore statale ha definito, tra le altre cose, anche gli **standard minimi tecnologici** che i SUAP devono possedere per l'accreditamento presso il portale nazionale (impresainungiorno). A tale scopo è stato approvato con DGR 896/2010 un **proto-**

Tav. 3 – Copertura banda larga



Fonte: Giunta regionale (<http://mappe.rete.toscana.it/>)

collo d'intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Unioncamere Toscana dove le parti hanno concordato che il Sistema Toscano dei Servizi per le Imprese si sarebbe rapportato in maniera univoca e coerente con le previsioni della normativa nazionale, prevedendo anche di realizzare livelli di trasmissione telematica superiori a quelli minimi previsti¹¹.

Una delle prime iniziative dell'attività congiunta è stata quindi preliminarmente finalizzata a consentire l'accREDITAMENTO di ogni SUAP al portale nazionale "impresainungiorno". **Tutti i SUAP dei Comuni toscani hanno ottenuto l'accREDITAMENTO** presso il Ministero, in quanto sono stati dotati degli strumenti telematici necessari.


Al fine di realizzare livelli superiori di interoperabilità dei servizi rispetto a quelli minimi definiti con il DPR 160/2010, ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 2 della l.r. 40/2009, i soggetti coinvolti hanno dovuto adottare degli strumenti applicativi, coerentemente

con i protocolli di trasmissione definiti a livello statale. Tutti gli enti locali toscani sono dotati di strumenti in grado di garantire tale interoperabilità e, nell'ambito dell'autonomia organizzativa di ogni ente, sono state fatte **scelte gestionali diverse**: alcuni (76%) hanno optato per il riuso degli strumenti tecnologici messi a disposizione da tali politiche, il 5% ha invece deciso di dotarsi di altri strumenti software, mentre il 19% ha richiesto il servizio di supplenza regionale. Tali dati sono riportati nella **Tav. 4**.

Sistema regionale di supplenza. Tale misura, benché in qualche modo prevista dai requisiti tecnici minimi fissati dall'allegato tecnico del DPR 160/2010, è **in parte da considerarsi una soluzione organizzativa determinata da alcune criticità** emerse in fase di prima attuazione. Tale sistema consiste nella messa a disposizione delle imprese e dei comuni richiedenti **di una piattaforma informatica**¹² in grado di gestire le pratiche secondo gli

standard regionali. Questa soluzione è maturata¹³ nell'ambito del TTR a seguito della criticità attuativa riscontrata, soprattutto da parte dei comuni più piccoli, nella fase di adeguamento dei sistemi informativi (ai sensi dell'art. 40, comma 2) ai requisiti richiesti dai protocolli di trasmissione. La risoluzione di tale criticità è stata funzionale per l'ottenimento dell'accREDITAMENTO da parte di questi comuni al portale impresainungiorno ed ai fini del possibile ottenimento per gli stessi enti locali dei finanziamenti regionali previsti dalla l.r. 1/2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 della l.r. 40/2009. L'attività del sistema regionale di supplenza nel corso del tempo ha visto un **aumento del numero di pratiche gestite**¹⁴ **tramite questo canale** ed ha permesso, e permetterà, quando saranno definiti i protocolli con gli enti terzi, di poter includere nel sistema di trasmissione telematica tutti gli enti locali, come è successo nel caso della procedura realizzata per l'automazione delle notifiche sanitarie.

Tav. 4 – Il Sistema Toscano dei Servizi alle Imprese



Fonte: nostra elaborazione su dati Giunta regionale

Inoltre relativamente all'avvio dell'**attività di supporto e assistenza ai SUAP**, si segnala che è stata realizzata un'attività finalizzata a rendere operativi alcuni servizi, in particolare: 1) Help desk rivolto ai SUAP in collaborazione con AN-

CI; 2) Servizi per la comunità di rete con funzionalità interattive come l'esperto risponde; 3) servizi di informazione finalizzati al costante aggiornamento dei responsabili SUAP e delle imprese, delle associazioni e dei cittadini.

3. Possibili spunti di riflessione

Le informazioni raccolte forniscono **una risposta** riguardo a tutti gli aspetti evidenziati nella **clausola valutativa**.

Un primo elemento da sottolineare riguarda il **completamento della fase di adeguamento normativo** posto in essere dalla Regione Toscana e finalizzato, oltre che alla semplificazione, anche alla **definizione delle tempistiche dei procedimenti regionali**, nonché all'adeguamento alle **novità introdotte a più riprese dalla normativa nazionale**.

Elementi di criticità sono invece emersi riguardo alla **costituzione della rete regionale dei SUAP**. L'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 2, che ponevano tutti i soggetti sullo stesso piano e richiedevano ad ognuno di essi di adeguarsi allo stesso modo, ha trovato un ostacolo nelle diverse condizioni di partenza dei soggetti interessati. La **soluzione operativa** individuata nell'ambito del tavolo tecnico regionale (TTR) per superarle, pur con alcuni ritardi rispetto ai tempi pre-

visti, tale difficoltà è stata quella della costituzione del **sistema regionale di supplezza**. Questa soluzione è risultata vincente per tre aspetti: 1) ha consentito a tutti gli enti locali di adeguarsi ai requisiti minimi richiesti per l'accreditamento al portale impresainungiorno nei tempi definiti dal legislatore statale; 2) ha consentito a tutti gli enti locali di beneficiare di maggiori livelli di servizio, come ad esempio, la soluzione operativa definita tra la Regione e le ASL circa la trasmissione telematica delle notifiche sanitarie; 3) permetterà anche in futu-

Art. 72 - Clausola valutativa

1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione nella quale dà conto dell'applicazione delle nuove procedure di semplificazione previste per la riduzione dei tempi burocratici, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi, allo SUAP e all'uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati.

ro, quando sarà completata la definizione delle procedure, di non escludere nessun soggetto istituzionale dai procedimenti definiti al tavolo tecnico con gli enti terzi.

Le difficoltà ed i ritardi sopra evidenziati hanno comportato altresì **ritardi nella definizione dei contenuti degli interventi formativi** previsti dall'art. 38, comma 1 e, conseguentemente, l'impossibilità di procedere alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo. Al riguardo sono in fase di avvio i **contatti con le associazioni di categoria interessate**. Il prossimo e decisivo step riguarda l'**estensio-**

ne della rete ai cosiddetti enti terzi (Prefetture, Vigili del fuoco, Camere di commercio, ecc.). A tale scopo sono da definire le procedure relative ai procedimenti amministrativi che coinvolgono tali soggetti, secondo quanto previsto nel protocollo siglato con ANCI e Unioncamere. Il completamento di questa ulteriore fase, che presenta elementi di complessità legati alla pluralità dei soggetti interessati, consentirà un significativo passo in avanti nella realizzazione di quanto previsto dal **protocollo ComUnica**.

Note

¹ I più significativi interventi riguardano la previsione della segnalazione certificata di inizio attività quale titolo abilitativo per l'esercizio di attività economiche il cui rilascio è soggetto alla sola verifica del possesso dei requisiti di legge, nonché l'adeguamento della procedura di avvio di tale attività alla previsione del SUAP quale punto unico di accesso, in attuazione dell'art. 36 della l.r. 40/2009. Sono stati altresì semplificati alcuni controlli effettuati sulle imprese, in materia di produzione della documentazione di impatto ambientale e acquisizione del DURC.

² DL 1/2012 e DL 5/2012.

³ Con DPGR 3 gennaio 2011 n. 1/R "Disposizioni di attuazione degli artt. 12 e 14bis della l.r. 40/2009".

⁴ DGR n.1122/2009.

⁵ I poteri attribuiti a tale figura sono stati rivisti con le modifiche di legge apportate con l.r. 9/2013.

⁶ Attraverso questo progetto è possibile la comunicazione e lo scambio di documenti digitali fra amministrazioni aderenti alla Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT) ed amministrazioni non aderenti a RTRT.

⁷ Il legislatore statale è intervenuto sulla materia 9 volte. In particolare si ricordano la L. 69/2009, DL 78/2010 e il DL 83/2012.

⁸ Alla fine del periodo transitorio i documenti devono essere presentati esclusivamente in via telematica attraverso i SUAP e l'accesso ai finanziamenti regionali è possibile solo per i soggetti che si siano adeguati alle disposizioni del capo III della l.r. 40/2009.

⁹ Comunicazione Unica (ComUnica): dal 1 aprile 2010 la comunicazione unica ha semplificato il rapporto tra le imprese e la Pubblica amministrazione. Gli interessati, prima, adempivano ai propri obblighi nei confronti delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INAIL e dell'INPS usando procedure diverse per ogni ente. Grazie al coordinamento fra questi enti, è stato possibile avviare processi di semplificazione amministrativa che sfruttano i benefici offerti dalla telematica: con la comunicazione Unica, infatti, tutti gli adempimenti possono essere assolti rivolgendosi ad un solo polo telematico, il Registro delle Imprese, che è l'unico soggetto ad inviare la pratica digitale contenente le informazioni per tutti gli enti.

¹⁰ Una politica strettamente collegata all'adeguamento dei sistemi informativi degli enti locali riguarda il riuso, come strumento per moltiplicare il ritorno degli investimenti dedicati all'informatizzazione, così come definito nella l.r.1/2004. Si parla di riuso quando ogni utilizzatore aggiunge valore ad un prodotto, realizzato originariamente per uno specifico beneficiario, all'interno di un processo garantito e certificato. Se invece non si aggiunge valore, si parla di diffusione. L'istituzione del Centro Regionale di Competenza per il Riuso è stata fissata con DGR 1258/2005.

¹¹ I requisiti tecnici minimi fissati dall'Allegato Tecnico del DPR 160/2010 (Regolamento di attuazione di quanto previsto dall'art.38 del DL 112/2008) sono: 1) casella di PEC istituzionale; 2) firma digitale del responsabile dello sportello; 3) applicazione software per la lettura di documenti firmati digitalmente; 4) protocollo informatico; 5) sito web del SUAP. Quest'area web può anche essere collocata all'interno di portali realizzati da una forma associativa di appartenenza, dalla Provincia o dalla Regione di riferimento.

¹² <http://servizi.suap.toscana.it/suapfe/?codiceAmministrazione=13.13.1.M.999.999999>.

¹³ Per approfondimenti si rinvia alla documentazione reperibile sul portale www.suap.toscana.it.

¹⁴ Da una stima fornita dalla Giunta regionale il numero delle pratiche gestite con il sistema di supplenza nel mese di aprile 2013 è stato di 137..

La nota è stata curata dalla dott.ssa A. Brazzini e dal dott. A. Zuti, funzionari del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al CORECOM e all'Autorità per la partecipazione.

La foto in prima pagina è tratta dal sito dedicato ai servizi SUAP della Regione Toscana